


Studio Badellino

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino n. 3399
Registro dei Revisori Contabili n. 134008



CIRCOLARE N. 1 DEL 9 MARZO 2010

INTRODUZIONE	PAG. 2
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	PAG. 2
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI AFFITTI	PAG. 2
SCUDO FISCALE	PAG. 2
STUDI DI SETTORE - PUBBLICAZIONE	PAG. 2
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI	PAG. 3
SOCIETÀ DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI COMPENSAZIONE RITENUTE IRPEF	PAG. 3
COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA	PAG. 3
TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI AI FINI IVA	PAG. 4
NOVITÀ DEI MODELLI INTRASTAT 2010	PAG. 5
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA MENSILE - PROROGA	PAG. 5
COMUNICAZIONE UNICA	PAG. 5
SPESE DI GIUSTIZIA - CONTRIBUTO UNIFICATO	PAG. 6
DURC PER COMMERCIO AMBULANTE	PAG. 6
CONSULENTI FINANZIARI - LIMITAZIONI ALL'ATTIVITÀ	PAG. 6
TASSO DI INTERESSE LEGALE	PAG. 6
IMPRONTE DIGITALI SULLA CARTA DI IDENTITÀ	PAG. 6
NEOPATENTATI	PAG. 6
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER CO.CO.CO.	PAG. 6
INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO	PAG. 7

INTRODUZIONE

Con un certo ritardo rispetto al previsto, si pubblica la Circolare n. 1 del 2010. Vengono illustrate di seguito le principali novità dell'ultimo periodo. In particolare ci si soffermerà sulle norme introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191), dal cosiddetto Decreto Milleproghe (Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194) e dalla riforma sulla territorialità dei servizi ai fini IVA. La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora i Signori Clienti intendessero approfondire ulteriormente l'argomento possono rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE**

È stata prorogata fino al 2012 la detrazione IRPEF del 36% degli oneri di ristrutturazione edilizia e resa definitiva l'aliquota del 10% sulle prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA
SUGLI AFFITTI**

È stata introdotta sperimentalmente nella provincia dell'Aquila, allo scopo di reperire alloggi nei territori dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, una modalità di tassazione agevolata per le locazioni di immobili ad uso abitativo in cui locatore e locatario non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 20%, da calcolarsi sul canone annuale di locazione, dovrà essere versata nel termine stabilito per il saldo IRPEF.

Nelle intenzioni del Governo, qualora questa sperimentazione dovesse avere successo, l'agevolazione potrebbe essere estesa all'intero territorio nazionale.

SCUDO FISCALE

Sono stati prorogati i termini per avvalersi della possibilità di avvalersi delle disposizioni in materia di rimpatrio o regolarizzazione. L'imposta sostitutiva da versare è stata maggiorata nelle seguenti misure:

- 6% per i rimpatri e le regolarizzazioni effettuate fino al 28 febbraio 2010;
- 7% per i rimpatri e le regolarizzazioni effettuate fino al 30 aprile 2010, termine ultimo di adesione.

**STUDI DI SETTORE -
PUBBLICAZIONE**

La previsione ordinaria stabilisce che, a partire dal 2009, gli Studi di settore debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore. Per tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, la Finanziaria 2010 ha prorogato tali termini al 31 marzo 2010 per gli Studi di settore 2009 e al 31 marzo 2011 per gli Studi di settore 2010.

Come al solito, dovremo fare i conti con tali strumenti di accertamento presuntivi a giochi fatti.

**RIVALUTAZIONE DI
PARTECIPAZIONI E
TERRENI**

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1 gennaio 2010. L'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate, dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2010, con possibilità di dilazione fino a 3 rate annuali. Entro la medesima data è necessario procedere alla redazione e al giuramento della perizia.

**SOCIETÀ DI PERSONE E
STUDI ASSOCIATI
COMPENSAZIONE
RITENUTE IRPEF**

Con la Circolare n. 56/2009 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la facoltà per società di persone, società semplici, associazioni fra artisti e professionisti e imprese familiari di utilizzare le ritenute, che residuano dopo lo scomputo dal debito IRPEF dei singoli soci, in compensazione per pagamenti di proprie imposte e contributi, attraverso il modello F24.

È trasferibile tutto e solo il credito che eccede l'IRPEF dovuta dai singoli soci (ciò vuol dire che il socio non può trattenersi un importo superiore al fine di generare un credito da utilizzare in compensazione con altri debiti propri, né può essere trasferito un importo maggiore tale lasciare un debito IRPEF al socio). Il credito trasferito resta acquisito dall'ente collettivo il quale non potrà ritrasferirlo al socio medesimo.

Il trasferimento può avvenire solo se esiste un atto preventivo di assenso (generalizzato o per singolo periodo di imposta) avente data certa.

Nonostante, teoricamente, il credito trasferito potesse essere compensato già a partire dal mese di gennaio, il codice tributo (6830) da utilizzare nel modello F24 è stato istituito solo a metà febbraio.

**COMPENSAZIONE DEI
CREDITI IVA**

Dall'1 gennaio 2010 la compensazione dei crediti IVA ha subito le seguenti limitazioni:

- la compensazione del credito IVA per importi inferiori a € 10.000,00 annui è libera;
- la compensazione del credito IVA per importi superiori a € 10.000,00 annui deve essere effettuata telematicamente mediante il servizio di Entratel o Fisconline ed è possibile solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione che espone detto credito;
- la compensazione del credito IVA per importi superiori a € 15.000,00 annui è subordinata, oltre a quanto elencato al punto precedente, all'apposizione sulla relativa dichiarazione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati, i quali rispondono dell'apposizione del visto infedele con apposite sanzioni. Inoltre, le dichiarazioni e le scritture contabili devono essere predisposte e tenute dallo stesso soggetto che rilascia il visto (poiché questa disposizione, di fatto, impedirebbe la compensazione per tutti coloro che tengono in proprio la contabilità, l'Agenzia delle Entrate, con la

circolare n. 57/2009, ha precisato che questi soggetti possono rivolgersi al professionista abilitato per l'apposizione del visto, al quale dovranno obbligatoriamente fornire tutta la documentazione necessaria affinché esso possa svolgere i controlli previsti).

TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI AI FINI IVA

La Direttiva n. 2008/8/Ce ha apportato rilevanti modifiche per quanto riguarda il luogo d'imposizione delle prestazioni di servizi. Per la generalità delle prestazioni di servizi il criterio di territorialità viene riscritto nell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972: per i servizi resi a soggetti passivi si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente; al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore.

A fronte del suddetto criterio generale di territorialità dei servizi, permangono talune deroghe già regolamentate nella previgente normativa (es. prestazioni di servizi relativi ad immobili, prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, trasporto di passeggeri ecc.), mentre ne vengono introdotte di nuove (es. prestazioni di ristorazione e catering, locazione/leasing/noleggio a breve termine dei mezzi di trasporto, ecc.).

Si amplia anche la nozione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi. Il nuovo art. 7-ter include, infatti, in tale novero anche gli enti non commerciali, anche quando quest'ultimi agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano identificati ai fini Iva.

Le novità introdotte in materia di territorialità delle prestazioni di servizi determinano il sorgere di alcuni obblighi in capo ai contribuenti soggetti passivi, ed in particolare:

- il soggetto passivo stabilito in Italia che renda ad un soggetto passivo non residente una prestazione di servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve emettere una fattura senza applicazione dell'Iva;
- il soggetto passivo stabilito in Italia che riceva da un soggetto passivo non residente una prestazione di servizi rilevante territorialmente in Italia deve porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta tramite il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*);
- il soggetto non passivo (privato) stabilito in Italia che riceva da un soggetto passivo non residente una prestazione di servizi rilevante territorialmente in Italia non è tenuto ad alcun adempimento: sarà il prestatore, soggetto passivo non residente, a dover adempiere agli obblighi d'imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.

Un'importante conseguenza della nuova normativa in materia di

imponibilità Iva delle prestazioni di servizi intracomunitari di cui all'art. 40, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993 (lavorazioni, trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.), consiste nel fatto che a far data dall'1 gennaio 2010 le stesse devono considerarsi fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale e, pertanto, non rilevano più né ai fini della definizione dello status di esportatore abituale né per il calcolo del plafond disponibile.

NOVITÀ DEI MODELLI INTRASTAT 2010

Le modifiche normative introdotte in tema di Iva dalle Direttive comunitarie sopracitate determinano, a partire dall'1 gennaio 2010, le seguenti importanti novità in tema di modelli INTRASTAT:

- obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea;
- variazione della periodicità di presentazione dei modelli INTRASTAT (mensile o trimestrale) e nuove modalità per il cambio di periodicità;
- obbligo di trasmissione dei modelli INTRASTAT in via telematica (in proprio o avvalendosi di intermediari) entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Maggiori dettagli saranno forniti quando il Ministero dell'Economia pubblicherà il decreto attuativo.

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA MENSILE - PROROGA

È stata posticipato al 2011 l'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta (il cosiddetto 770 mensile). La dichiarazione mensile, con decorrenza dalle retribuzioni corrisposte per il mese di gennaio 2011, andrà presentata, direttamente o mediante gli usuali intermediari, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

COMUNICAZIONE UNICA

Dall'1 aprile 2010 le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione attività al Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS non saranno più effettuate separatamente ma saranno sostituite dalla Comunicazione Unica che dovrà essere presentata esclusivamente mediante modalità telematiche. I vari enti coinvolti provvederanno, nel giro di una settimana, a comunicare all'impresa tutti i dati necessari relativi all'avvenuta ricezione.

Rispetto al passato, pertanto, vi è una semplificazione burocratica. Vi sono però alcuni elementi di differenza:

- non sarà più possibile iniziare un'attività prima di effettuare le comunicazioni: in pratica prima si trasmette la Comunicazione Unica e solo dopo è possibile iniziare a svolgere l'attività (a meno di diverse previsioni di legge che richiedano, per particolari attività, periodi più lunghi);
- è necessario essere in possesso dell'apparato per la firma digitale, denominato *smart card*;

- è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata, in mancanza, a fronte di dichiarazione dell'impresa, ne sarà assegnata una gratuita (la casella PEC servirà per tutte le comunicazioni ufficiali fra enti coinvolti ed impresa).

**SPESE DI GIUSTIZIA -
CONTRIBUTO UNIFICATO**

La Finanziaria 2010 ha introdotto alcune modifiche in materia di spese di giustizia. In particolare, viene eliminata l'esenzione dal contributo unificato in relazione:

- al processo cautelare attivato in corso di causa sia nei giudizi civili che amministrativi;
- al processo di regolamento di competenza e di giurisdizione;
- ai giudizi di opposizione (tra cui rientrano quelli relativi alle infrazioni del codice della strada).

**DURC PER COMMERCIO
AMBULANTE**

Viene attribuito alle Regioni il potere di stabilire che il rilascio dell'autorizzazione al commercio ambulante sia subordinato alla presentazione del DURC (documento di regolarità contributiva).

**CONSULENTI FINANZIARI
- LIMITAZIONI
ALL'ATTIVITÀ**

Il comma 14 dell'art.1 del D.L. 194/2009 fissa al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono cessare di operare i consulenti finanziari non iscritti all'Albo. Entro tale data, infatti, non risulta pienamente operativa la riserva di attività in favore di banche ed imprese di investimento.

Coloro, che alla data del 31 ottobre 2007 già prestavano consulenza in materia di investimenti, potranno continuare a svolgere il predetto servizio purché in assenza di detenzione di somme di denaro o di strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ma solo fino al 31 dicembre 2010.

**TASSO DI INTERESSE
LEGALE**

Dall'1 gennaio 2010 il tasso di interesse legale con il quale, tra le altre cose, vengono conteggiati gli interessi per il versamento ritardato delle imposte passa dal 3% all'1%.

**IMPRONTE DIGITALI
SULLA CARTA DI
IDENTITÀ**

Viene spostato all'1 gennaio 2011, il termine dal quale le carte di identità dovranno riportare, oltre alla fotografia, anche le impronte digitali del titolare.

NEOPATENTATI

I neopatentati, a partire dall'1 gennaio 2011, non potranno mettersi alla guida di autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 50 Kw/t, per il primo anno di rilascio della patente.

**INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE PER
CO.CO.CO.**

È introdotta, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011 una indennità di disoccupazione per i co.co.co che si trovino senza lavoro da almeno 2 mesi. La misura è pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente (comunque non superiore a € 4.000,00) ed è sottoposta al verificarsi di una serie di condizioni riguardanti,

principalmente, la contribuzione pregressa.

**INCENTIVI AI DATORI DI
LAVORO**

Sono previsti alcuni incentivi, in forma di riduzione della contribuzione previdenziale, per i datori di lavoro che assumano con contratto a tempo determinato o indeterminato lavoratori di età superiore a 50 anni.

Inoltre, i datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti non abbiano effettuato riduzione di personale, qualora assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità giornaliera di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione delle imprese edili, sono destinatari di ulteriori agevolazioni.